	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

08/14/2017 10:08 AM SAPI - UD/AIA/87

Revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 2474 del 21 dicembre 2011, come modificata con i decreti n. 2339 del 18 ottobre 2012 e n. 2786 del 15 dicembre 2016, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6 lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO' presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2474 del 21 dicembre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Teor (UD), via Friuli, 18, località Chiarmacis, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo, da parte dell'Azienda PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO' con sede legale nel Comune di Zoppola (PN), via Castello, 8 (di seguito indicata come Gestore);

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2339 del 18 ottobre 2012 e n. 2786 del 15 dicembre 2016, con i quali è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2474/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Azienda Panciera Di Zoppola Gambara Nicolo' il termine del 28 febbraio 2021, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 19519 del 6 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Gestore:

- 1) di comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, se attualmente esercisce l'attività di allevamento intensivo di suini di cui alla categoria 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006;
- 2) di presentare, qualora fosse ancora interessato a mantenere la validità dell'autorizzazione integrata ambientale, la documentazione per il riesame dell'AIA stessa, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa;
- 3) di presentare, tempestivamente, istanza di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non esercisce più l'attività di allevamento intensivo di suini e non fosse più interessato a mantenere la validità dell'AIA;
- 4) di presentare, tempestivamente, istanza di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, corredata da una relazione comprovante che la capacità produttiva dell'impianto è sotto la soglia AIA e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali settoriali, qualora non fosse più interessato a mantenere la validità dell'AIA, ma fosse intenzionato ad esercire un allevamento non intensivo;

Vista la nota prot. n. 47882 del 2 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto che il Gestore non ha dato riscontro alle richieste di cui alla citata nota regionale del 6 aprile 2021 e che non ha mai risposto ai numerosi tentativi di contatto per le vie brevi:

- 1) ha comunicato al Gestore stesso l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2474/2011, come modificata con i decreti n. 2339/2012 e n. 2786/2016;
- 2) ha invitato il Gestore a formulare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni;

Vista la nota prot. n. 51207 del 21 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto che il Gestore non ha comunicata alcuna osservazione riguardo il procedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, ha chiesto ad ARPA FVG di compiere una visita ispettiva presso l'installazione del Gestore stesso, al fine di effettuare tutti i controlli necessari ad accertare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza degli impianti;

Vista la Relazione di sopralluogo – UD/AIA/87 effettuata da ARPA FVG in data 23 novembre 2021, trasmessa con la nota di PEC prot. n. 37408 /P /GEN/ UD del 26 novembre 2021, acquisita dal Servizio competente il 29 novembre 2021 con protocollo n. 65022, dalla quale risulta che:

- 1) all'interno dei capannoni costituiti da 3 stabulari indipendenti non erano presenti animali in fase di allevamento e che i locali si presentavano puliti e liberi da effluenti;
- 2) lo stoccaggio dei liquami è garantito da due vasche esterne circolari fuori-terra ognuna dotata di copertura fissa e che è presente inoltre una prevasca di dimensioni contenute senza copertura;

3) i rifiuti prodotti dall'attività legata all'allevamento del bestiame sono stati smaltiti con i FIR, mentre sono presenti nel deposito rifiuti, collocato in moduli prefabbricati tipo container, i rifiuti prodotti dall'attività dell'azienda agricola;

4) dal registro aziendale per carico e scarico dei suini risulta che l'ultimo ciclo produttivo è iniziato in data 24 settembre 2019 con l'accasamento di 1.206 capi ed è terminato in data 10 febbraio 2020;

Considerato che la cessazione definitiva dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione di oltre 30 kg), svolta dall'Azienda Panciera Di Zoppola Gambara Nicolo' presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD), via Friuli, 18, località Chiarmacis e gli accertamenti effettuati da ARPA FVG consentono la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2474 del 21 dicembre 2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2339 del 18 ottobre 2012 e n. 2786 del 15 dicembre 2016;

DECRETA

Art. 1 – Revoca autorizzazione integrata ambientale

1. E' revocata l'autorizzazione integrata ambientale assentita con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2474 del 21 dicembre 2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2339 del 18 ottobre 2012 e n. 2786 del 15 dicembre 2016, rilasciata a favore dell'Azienda PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO' con sede legale nel Comune di Zoppola (PN), via Castello, 8.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Panciera Di Zoppola Gambara Nicolo', al Comune di Rivignano Teor, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.


3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Ö&^ç Á »Á Ì Ì DE ÓÁ^|ÁÍ Æ GDFÍ STINQ - UD/AIA/87

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte dell'Azienda PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO', dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della Direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della

comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2474 del 21 dicembre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Teor (UD), via Friuli, 18, località Chiamarcis, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo, da parte dell'Azienda PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO' con sede legale nel Comune di Zoppola (PN), via Castello, 8 (di seguito indicata come Gestore);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2339 del 18 ottobre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2474/2011;

Vista nota del 6 ottobre 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data, con protocollo n. 26214, con la quale il Comune di Rivignano Teor (UD), ha, tra l'altro:

1) trasmesso alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici presentata dall'Azienda Panciera di Zoppola Gambara Nicolo' al Comune stesso, in data 28 settembre 2016;

2) ha proposto l'inserimento nell'autorizzazione integrata ambientale delle seguenti prescrizioni:

a) lo stoccaggio previsto nelle vasche cementizie circolari realizzate fuori terra, autorizzate con il Permesso di Costruire n. 2014/F/109 del 16 ottobre 2014, non potrà essere ammesso fino al completamento dei lavori ed al successivo accertamento dell'idoneità delle stesse vasche al contenimento dei liquami prodotti dall'allevamento;

b) nel periodo transitorio lo stoccaggio dovrà avvenire all'interno dei sacconi (serbatoi) già installati a tale scopo all'interno dell'insediamento zootecnico;

c) alcuni terreni del Comune di Rivignano Teor sono totalmente o parzialmente non utilizzabili al fine della utilizzazione agronomica dei liquami provenienti dall'allevamento in quanto posti in aree vietate o limitate dal vigente Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare:

I) non potranno essere utilizzate le particelle catastali identificate ai mappali 96 e 101, foglio 11, sezione "B", per le parti non adibite a coltivazioni e/o sulle quali sono posti fabbricati o costituiscono dirette pertinenze degli stessi;

II) non potranno essere utilizzati i terreni posti entro 10 metri dai corsi d'acqua e/o entro 30 metri dalle strade e/o entro 80 metri dalle abitazioni e/o ricadenti nella zona 1, della tavola 3, del Regolamento di Polizia Rurale, nelle quali è vietato lo spandimento di liquami; in particolare si rileva che tutta la superficie del terreno indicato al mappale 95, foglio 11, sezione "B", non potrà essere utilizzata per l'attività di spandimento e ci sono forti limitazioni all'utilizzo dei liquami nei mappali posti nelle vicinanze delle frazioni di Chiamarcis e Driolassa;

III) deve essere rispettato quanto prescritto dal vigente Regolamento di Polizia Rurale;

d) nel caso in cui la produzione di effluenti zootecnici superi i limiti di applicazione previsti dalle vigenti disposizioni normative, lo smaltimento dovrà avvenire in base alle disposizioni normative vigenti ed in particolare al decreto legislativo 152/2006;

Ritenuto di recepire parzialmente le prescrizioni proposte dal Comune di Rivignano Teor con la citata nota del 6 ottobre 2016, escludendo quelle già presenti nell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 17 ottobre 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal servizio competente nella medesima data con protocollo n. 27134, con la quale il Gestore ha inviato al Servizio competente la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici datata 27 settembre 2016, che sostituisce il precedente Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2474 del 21 dicembre 2011, come modificata dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 2339 del 18 ottobre 2012, consistente:

- 1) nell'inserimento nell'autorizzazione integrata ambientale dell'Allegato "Descrizione dell'Attività";
- 2) nella sostituzione dell'Allegato B e dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto n. 2474/2011, come sostituiti dal decreto n. 2339/2012;

DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2474 del 21 dicembre 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2339 del 18 ottobre 2012, all'Azienda PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO' con sede legale nel Comune di Zoppola (PN), via Castello, 8, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD), via Friuli, 18, frazione Chiamarcis.

Art. 1 – Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

- 1.** L’Allegato B e l’Allegato “PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)” al decreto n. 2474/2011, come sostituiti dal decreto n. 2339/2012, vengono sostituiti dagli Allegati al presente decreto, di cui formano parte integrante e sostanziale.
- 2.** E’ inserito nell’autorizzazione integrata ambientale l’Allegato “DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2474/2011 e n. 2339/2012.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa all’Azienda Panciera di Zoppola Gambara Nicolo’, al Comune di Rivignano Teor, alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, al CAFC S.p.A. e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto è costituito da n° 3 capannoni ubicati in Comune di Rivignano Teor, frazione Chiarmacis, censito al Catasto Terreni al Foglio 11, Mappale 96.

L'impianto ricade in zona urbanistica E6 (di interesse agricolo) sul quale non ricadono particolari vincoli.

La superficie coperta dai tre capannoni è pari a 3.677 mq così suddivisi:

capannone 1: 1.483 mq

capannone 2: 1.522 mq

capannone 3: 672 mq

ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'attività produttiva consiste nell'ingrasso di suini/scrofe. La capacità produttiva è di 2.500 posti suino. La stabulazione è di tipo libero, con box parzialmente fessurati; lungo i lati esterni di ciascun capannone sono poste le vasche interrato di raccolta e stoccaggio delle deiezioni. La disposizione interna dei locali prevede una corsia centrale per la movimentazione degli animali e per l'accesso degli operatori. Su ogni lato sono posti i box aventi pavimento parzialmente fessurato, dotati di superficie utile di stabulazione da 17 a 23 mq.

Il processo produttivo prevede l'accasamento dei suinetti/scrofe svezzati di circa 25-30 kg di peso che vengono caricati in un'unica soluzione e portati all'ingrasso. Vengono portati a termine mediamente 1,7 cicli/anno. Al termine di ogni ciclo viene praticato un periodo di vuoto sanitario di circa 20-30 giorni, utilizzato anche per la pulizia completa dei locali e l'effettuazione del vuoto sanitario.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione avviene per fasi attraverso un protocollo stabilito dal soccidante. L'impianto di alimentazione è in umido e la razione alimentare viene portata ai trogoli attraverso l'impianto fisso realizzato in tubi in acciaio inox.

PRELIEVO IDRICO

L'impianto per il prelievo dell'acqua utilizza come fonti di approvvigionamento il pozzo artesiano aziendale e l'acquedotto (CAFC S.p.A).

Il prelievo da pozzo artesiano rappresenta la quasi totalità del consumo idrico complessivo dell'impianto. L'acqua viene utilizzata per l'alimentazione in umido e per la pulizia dei box.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Ogni capannone è dotato di ampie finestre continue poste sui lati esterni a regolazione manuale e di cupolini di aerazione posti lungo la linea di colmo del tetto.

ENERGIA

L'impianto non produce energia elettrica. L'energia è prelevata da rete elettrica Enel S.p.A. L'energia viene utilizzata per il funzionamento dell'impianto di miscelazione e distribuzione dell'alimentazione e, in via marginale, per l'illuminazione ed il funzionamento delle apparecchiature elettriche informatiche.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le principali fonti di emissioni in atmosfera sono NH₃, CH₄, N₂O E POLVERI che derivano dalla gestione degli effluenti di allevamento. L'impianto adotta le BAT per la riduzione delle emissioni in atmosfera quali l'alimentazione per fasi e la pianificazione degli spandimenti di effluenti. Inoltre adotta le BAT per la riduzione delle emissioni in acqua quali la pulizia degli ambienti con idropulitrici ad alta pressione, l'esecuzione periodica dei controlli sugli abbeveratoi.

Scarichi idrici

E' presente uno scarico idrico nel capannone n. 2 derivante dal servizio igienico non recapitate in rete fognaria. Viene effettuata la separazione delle acque saponose da quelle nere. Le acque di scarico vengono trattate in vasca condensagrassi (acque saponose) e vasca Imhoff (acque nere), che vengono convogliate presso un fosso di scarico.

Emissioni sonore

Le fonti di rumore dell'impianto sono relative all'impianto di miscelazione degli alimenti per la preparazione della razione alimentare e ai normali automezzi e macchinari per la movimentazione degli animali nella fase di carico/scarico, per il trasporto dei mangimi e infine per la rimozione delle deiezioni zootecniche.

Rifiuti

I rifiuti prodotti dall'allevamento sono costituiti da:

- Carcasse di suini deceduti in seguito a mortalità fisiologica di allevamento o ad insorgenza di patologie: essi vengono stoccati in apposita cella frigo. Lo smaltimento avviene con ricorso a ditta specializzata.
- Imballaggi di prodotti utilizzati lungo il ciclo di allevamento contaminati da sostanze pericolose. Lo smaltimento di tali prodotti veterinari, imballaggi e vaccini avviene attraverso ditta specializzata.

Emissioni al suolo

Gli effluenti di allevamento vengono utilizzati per uso agronomico. Le deiezioni vengono prelevate dalle vasche interrate di raccolta dei liquami poste lungo i lati esterni dei capannoni e pompate nelle 2 vasche esterne a pianta circolare che saranno dotate di copertura a rapido smobilizzo. Le vasche sono dotate:

- di un sistema di tubazioni di carico che collegano la rete sotterranea di adduzione con la parte inferiore delle vasche di raccolta dotate di pompe di sollevamento;
- di un sistema di tubazioni di prelievo che collegano la parte inferiore delle vasche di raccolta con la vasca di prelievo dotate di pompe di sollevamento.

Le vasche inoltre accolgono le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche

ALLEGATO B

Il Gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- 1) dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- 2) dal decreto ministeriale 7 aprile 2006;
- 3) dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- 4) dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- 5) dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del decreto legislativo 53/2004.

Il Gestore dell'impianto deve adempiere alle seguenti prescrizioni:

- 1) i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola;
- 2) le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili devono essere coperte ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - a) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende;
 - b) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame;
- 3) lo stoccaggio previsto nelle vasche cementizie circolari realizzate fuori terra, autorizzate con il Permesso di Costruire n. 2014/F/109 del 16 ottobre 2014, non potrà essere ammesso fino al completamento dei lavori ed al successivo accertamento dell'idoneità delle stesse vasche al contenimento dei liquami prodotti dall'allevamento;
- 4) nel periodo transitorio lo stoccaggio dovrà avvenire all'interno dei sacconi (serbatoi) già installati a tale scopo all'interno dell'insediamento zootecnico;
- 5) la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali;
- 6) qualora il Gestore intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. le operazioni di deposito dovranno essere condotte da subito nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe;
- 7) lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. del 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, in conformità al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.;
- 8) il liquame deve essere immediatamente interrato durante la distribuzione su terreno agricolo;
- 9) il livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo dovrà essere costantemente verificato, al fine di scongiurare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm;
- 10) il Gestore deve rispettare, relativamente allo spandimento degli effluenti zootecnici, il vigente Regolamento di igiene pubblica e sanità nonché il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- 11) non dovranno essere ammessi carichi di azoto superiori a 340,00 Kg/ha e nel caso il Comune di Rivignano Teor sia riconfermato zona vulnerabile da nitrati i carichi di azoto emessi non potranno essere superiori a 170,00 Kg/ha;
- 12) nel caso in cui la produzione di effluenti zootecnici superi i limiti di applicazione previsti dalle vigenti disposizioni normative, lo smaltimento dovrà avvenire in base alle disposizioni normative vigenti ed in particolare al D.lgs. 152/06;
- 13) dovranno essere eliminati, nel caso si utilizzino ancora, gli elettrodi di rame per sterilizzare il refluo zootecnico;
- 14) lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;

15) la vasca biologica a tenuta stagna dove confluiscono le acque reflue assimilate alle domestiche dei servizi igienici, dovrà essere svuotata periodicamente al fine di evitare il suo completo riempimento ed eventuali tracimazioni di refluo;

16) il refluo prelevato dovrà essere smaltito e trattato secondo la legislazione vigente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

Notizie relative alle variazioni di tipologia e consistenza dei capi stabulati:

A decorrere dall'anno 2015, al fine di migliorare la redditività d'impresa, è stato operato un cambio relativamente la tipologia dei capi allevati destinando le strutture aziendali all'ingrasso di scrofette anziché di capi da destinare all'ottenimento del suino pesante, come avveniva in precedenza.

La consistenza risulta attualmente pari a 1500 capi/ciclo. Gli animali giungono in allevamento a svezzamento concluso ad un peso di circa 30 kg e vi permangono per circa quattro mesi fino al raggiungimento di un peso di circa 110 kg, in corrispondenza del quale vengono trasferiti ad altre strutture ed avviati alla riproduzione. Tale operazione avviene in epoche successive, a gruppi di 500 capi, al raggiungimento del peso corporeo convenuto. Nei box liberati, prima di inserire i nuovi capi, si rispetta un periodo di vuoto sanitario pari a circa 7-10 giorni necessario allo svolgimento delle operazioni di disinfezione e sanificazione degli ambienti. Nell'allevamento si assiste pertanto ad una contemporanea presenza di scrofette prossime alla partenza e di altre, di peso inferiore, arrivate recentemente.

Attualmente, vista la particolare tipologia dei capi allevati il numero complessivo di capi stabulati risulta pari a 1500 capi/ciclo.

L'azienda, possedendo una capacità di stabulazione inferiore ai 2000 capi, opera attualmente sulla base di "Autorizzazione a carattere generale" rilasciata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 30/07/2014, Prot. di riferimento 75207/14. E' tuttavia tuttora in essere, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ottenuta con Decreto n. 2474, STINQ – UD/AIA/87 in data 21/12/2011 e successivo Decreto di rettifica n. 2339, STINQ - UD/AIA/87 di data 18/10/2012.

Notizie relative all'attività di produzione di effluenti zootecnici

La produzione degli effluenti zootecnici è data dai liquami originati dall'allevamento dei suini. Considerato che attualmente vengono stabulate 1500 scrofette/ciclo, che vengono effettuati circa 2,75 cicli/anno, che ad ogni ciclo segue un periodo di vuoto sanitario di circa 10 giorni, ne consegue che il vuoto sanitario medio annuo è pari a 27,5 giorni ($10 \times 2,75$). Si perviene pertanto ad un numero stimato di giorni mediamente occupati dagli animali pari a 337,5 giorni/anno.

Le scrofette giungono in allevamento, a svezzamento concluso, ad un peso medio di circa 30 kg e vi permangono fino al raggiungimento dei 110 kg, in corrispondenza del quale vengono prelevate dal soccidante e destinate alla riproduzione.

Si considera pertanto un peso medio pari a 70 kg/capo.

Peso vivo mediamente presente = n° capi \times peso vivo medio per capo \times n° giorni occupati all'anno/365

Il peso vivo mediamente presente risulta quindi pari a: $1500 \times 70 \times 337,5 / 365 = 97,089$ t

Considerato che una tonnellata di peso vivo annualmente produce 44 mc di liquame (parametro riportato alla Tabella 2 dell'Allegato A del D.P.Reg 11 gennaio 2013, n. 03 Pres), la produzione complessiva stimata annua risulta pari a : $97,089 \times 44 = 4.272$ mc/anno.

Il contenuto medio di azoto per tonnellata di peso vivo risulta pari a 110 kg (parametro riportato alla Tabella 2 dell'Allegato A del D.P.Reg 11 gennaio 2013, n. 03 Pres).

La produzione complessiva stimata di azoto al campo è dunque pari a 10.679 kg/anno.

Specie animale allevata	Categoria	N° capi stabulati	N° giorni occupati all'anno	Peso vivo		Azoto al campo		Tipo di stabulazione	Liquame	
				Medio per capo (kg/capo)	Mediamente presente nell'anno (t)	Kg/t di peso vivo	Totale (kg)		m ³ /t p.v.	Totale (m ³)
Suini	Scrofetta (31 – 110 kg)	1.500	337,5	70	97,089	110	10.679	Stabulazione senza lettiera in box multiplo senza corsia di defecazione esterna con pavimento parzialmente fessurato	44	4.271,91

Sistema di rimozione delle deiezioni

Le deiezioni prodotte nelle porcilaie vengono accumulate nelle fosse poste sotto il grigliato e da qui, pompate quotidianamente, tramite condotta interrata, alle vasche esterne di accumulo e maturazione. Da queste, azionando un'apposita saracinesca, il liquame viene immesso nella vasca di prelievo dalla quale si può procedere al prelievo mediante autobotte trainata da trattrice. Tra un carico e l'altro tale vasca si riempirà automaticamente e il flusso, grazie all'azione di un galleggiante, si arresterà in corrispondenza del livello fissato. A lavoro ultimato la saracinesca principale verrà richiusa manualmente.

Tipo di alimentazione e stima dei consumi idrici

L'allevamento di suini viene praticato su 3 capannoni, come da planimetria allegata. Il tipo di alimentazione utilizzato è di tipo automatico e prevede la somministrazione della razione alimentare, costituita da mangimi e integratori diluita con acqua (cosiddetta "broda").

I consumi idrici sono così stimabili:

- consumi per l'alimentazione in umido: circa 5.000 litri/giorno, pari a 5 m³/giorno
- consumi per la pulizia del box: circa 1.000 litri/giorno, pari a 1 m³/giorno

L'approvvigionamento idrico avviene a mezzo acquedotto.

Notizie relative alle modalità di stoccaggio degli effluenti zootecnici

Lo stoccaggio degli effluenti zootecnici avviene su due vasche cementizie circolari realizzate fuori terra. Si precisa che il dimensionamento delle presenti vasche è stato effettuato in ossequio alle disposizioni previste dal D. P. Reg del 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. Tali strutture infatti consentono di garantire uno stoccaggio delle deiezioni prodotte per un periodo pari a 180 giorni. La realizzazione di due vasche separate consente inoltre di soddisfare le indicazioni contenute nel Codice di Buona Pratica Agricola che impone un periodo di maturazione biologica e stabilizzazione pari ad almeno 45 giorni. Il volume di stoccaggio per ciascuna vasca è così stimabile:

Volume totale delle vasche al netto di un franco di sicurezza di 50 cm (riempimento da acque meteoriche):

$$11,50^2 * \pi * 4,50 * n. 2 \text{ vasche} = 3.737,38 \text{ mc}$$

Si precisa che nel calcolo riportato si tiene conto di un franco di sicurezza di 50 cm, superiore a quello minimo di 20 cm previsto dalla normativa di riferimento.

La produzione di deiezioni zootecniche è pari a:

- Produzione annuale letame: 0 m³/anno
- Produzione annuale liquame: 4.272 m³/anno

I dati relativi alle vasche di stoccaggio, l'autonomia di stoccaggio e la loro ubicazione sono riassunti nella seguente tabella:

N° contenitore	Tipologia	Volume di stoccaggio (m ³)	Superficie di stoccaggio (m ²)	Autonomia (giorni)	Ubicazione		
					Comune	Foglio	Particella
1	Vasca cementizia	1868,69	415,47	319	Rivignano Teor	11	100
2	Vasca cementizia	1868,69	415,47		Rivignano Teor	11	100

Si ritiene che l'ubicazione, riportante gli estremi catastali delle vasche, sarà oggetto di modifica in quanto le opere, di recentissima ultimazione, saranno, a breve, oggetto di frazionamento e successivo accatastamento.

Si specifica che, pur trattandosi di allevamento già esistente, nel calcolo del volume complessivo di stoccaggio non è stato tenuto conto, contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 del D. P. Reg del 11 gennaio 2013, n. 03/Pres., del volume delle fosse sottostanti il grigliato, che per completezza d'informazione risultano pari a:

N° contenitore stoccaggio	Tipologia	Volume di stoccaggio (mc)	Superficie di stoccaggio (mq)	Comune censuario	Foglio	Particella
1	vasca cementizia	408	240	Rivignano Teor	11	96
2	vasca cementizia	408	240	Rivignano Teor	11	96
3	vasca cementizia	408	240	Rivignano Teor	11	96
4	vasca cementizia	408	240	Rivignano Teor	11	96
5	vasca cementizia	204	120	Rivignano Teor	11	96
6	vasca cementizia	204	120	Rivignano Teor	11	96
Totale		2040	1200			

Nicolò Panciera di Zoppola Gambara

Notizie relative alle attività di spandimento degli effluenti zootecnici:

Numero corpi aziendali	2
Numero corpi in zone vulnerabili	2
Numero appezzamenti in zone vulnerabili da nitrati	26
Superficie aziendale totale (SAT) in Ha	188,19
Superficie agricola utilizzata totale (SAU)	180,18
SAU ricadente in zona vulnerabile da nitrati in Ha	180,18
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in Ha	180,18
SAU esterna alla zona vulnerabile da nitrati in Ha	0
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in Ha	0

Superfici aziendali di proprietà:

Comune censuario	Foglio	Particella	Superficie (mq)	Coltura praticata	SAU utilizzata per gli spandimenti (mq)
Palazzolo dello Stella	27	28	1,23	Erba Medica	1,23
Palazzolo dello Stella	27	73	8,43	Mais	8,1
Palazzolo dello Stella	29	126	1,42	Fabbricati	0
Palazzolo dello Stella	29	146	8,11	Erba Medica	7,79
Palazzolo dello Stella	29	147	1,42	Erba Medica	1,42
Palazzolo dello Stella	29	148	3,63	Erba Medica	3,52
Palazzolo dello Stella	30	6	0,68	Erba Medica	0,66
Palazzolo dello Stella	30	62	1,8	Erba Medica	1,8
Palazzolo dello Stella	30	208	4,08	Mais	4,06
Palazzolo dello Stella	31	59	1,1	Fruento	1,1
Palazzolo dello Stella	31	79	19,89	Mais	19,41
Palazzolo dello Stella	31	81	1,06	Fruento	1,06
Palazzolo dello Stella	32	27	9,22	Mais	9,22
Palazzolo dello Stella	32	47	1,25	Soia	0,6
Palazzolo dello Stella	32	121	0,6	Mais	0,45
Palazzolo dello Stella	32	184	19,03	Mais	19,03
Palazzolo dello Stella	32	185	6,87	Sola	6,75
Palazzolo dello Stella	32	186	2,15	Mais	1,99
Palazzolo dello Stella	32	187	50,16	Soia	29,43
				Fruento	19,38
Rivignano Teor	11	89	0,61	Girasole	0,59
Rivignano Teor	11	91	0,71	Girasole	0,61
Rivignano Teor	11	95	0,9	Girasole	0,85
Rivignano Teor	11	96	1,87	Prato/Fabbricati	0,5
Rivignano Teor	11	100	3,48	Girasole	2,96
Rivignano Teor	11	101	0,42	Fabbricati	0
Rivignano Teor	15	112	38,07	Noci comuni da mensa	37,67
Totale superficie (Ha)			188,19		180,18

Superfici non aziendali sulle quali viene effettuato lo spargimento in forza di specifico accordo con la proprietà:

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Titolo per lo spargimento	Tipo coltura	SAU utilizzata per lo spandimento degli effluenti (mq)
Rivignano Teor	11	97	0,775	Accordo scritto	Seminativo	0,7
Rivignano Teor	11	1	4,877	Accordo scritto	Seminativo	4,7
Rivignano Teor	11	4	1,323	Accordo scritto	Seminativo	1,2
Rivignano Teor	11	5	0,604	Accordo scritto	Seminativo	0,55
Rivignano Teor	11	6	25,724	Accordo scritto	Seminativo	25,4
Rivignano Teor	11	9	12,175	Accordo scritto	Seminativo	11,8
Rivignano Teor	11	93	24,516	Accordo scritto	Seminativo	24,2
Totale superficie (Ha)			69,99			68,55

Superfici aziendali che ricadono in zona non vulnerabile da nitrati

Le superfici aziendali in comune di Rivignano Teor e Palazzolo dello Stella, sulle quali si effettua lo spandimento dei reflui zootecnici ricadono in Zona vulnerabile dai nitrati.

Rapporto azoto totale prodotto-terreno utilizzato in zone vulnerabili da nitrati

Si riporta, di seguito, il totale delle superfici utilizzate per lo spargimento dei liquami, che sono date dalla somma delle superfici disponibili in forza di specifici accordi (Ha 68,55) e dalle superfici aziendali utilizzate per lo spargimento (Ha 180,18) per un totale di Ha 248,73. L'apporto medio di azoto per ettaro, considerando una produzione totale di 10.679 kg/anno di azoto, risulta essere pari a 42,24 Kg/Ha. Detto valore risulta conforme ai dettami normativi applicabili alle zone vulnerabili ai nitrati.

Terreno utilizzato (Ha)	Azoto totale prodotto (Kg)	Kg N/Ha
248,73	10.679	42,93

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici:

Gli effluenti verranno distribuiti attraverso botti liquami trainate da trattrici agricole dotate di interratori per l'incorporazione immediata del liquame nel terreno. Il servizio di spandimento viene effettuato in parte con mezzi propri ed in parte viene affidato alla ditta Agrosystem Snc di Valerio Nadalin che opera in conto terzi.

Macchine ed attrezzature utilizzate per la distribuzione:

Tipologia macchina o attrezzatura	Titolo di disponibilità
Trattrice agricola John Deere 6900 – targa PN 21705	Proprietà
Trattrice agricola Fendt 724 – targa BN 942 L	Proprietà
Botte liquami Vala MB160 – targa AP061C	Proprietà
Trattrice agricola Fendt 724 – targa BL225W	Servizio in conto terzi
Trattrice agricola Fendt 724 – targa BL423B	Servizio in conto terzi
Trattrice Agricola Fendt 724 – targa BL082W	Servizio in conto terzi
Botte Liquami Bossini B260- targa AD821Y	Servizio in conto terzi
Botte Liquami Ravizza RA200NA – targa AN149G	Servizio in conto terzi
Botte Liquami Ravizza RA200NA – targa AP067C	Servizio in conto terzi

Distanza tra i contenitori per lo stoccaggio e i corpi aziendali destinati allo spandimento:

Corpo aziendale (n)	Località	Distanza massima dai contenitori per lo stoccaggio in km
1	Plancada - Palazzolo dello Stella	8
2	Rivignano Teor - Frazione Chiarmacis	0,5

Nicolò Panciera di Zoppola Gambara

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA COMPLETO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

L'azienda in oggetto effettua l'utilizzazione agronomica per una quantità complessiva superiore a 6.000 kg/anno di azoto al campo, pertanto è tenuta a presentare il Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa (come stabilito dal D.P.Reg. 03/2013).

I terreni su cui verranno effettuati gli spandimenti rientrano tutti in Zona Vulnerabile ai Nitrati.

I dati relativi ai parametri dell'equazione $Y \times B = Nc + Nf + An + (Kc \times Fc) + (Ko \times Fo)$ sono stati attinti dal D.P.Reg. 03/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, allegato B, tabella 1a, 1b e 3a).

P.U.A. ZAV-N	Superficie Ha	Apporti di N						Asportazioni di N				
		Nc Kg/Ha	Nf Kg/Ha	An Kg/Ha	Fc Kg/Ha	Kc %	Fo Kg/Ha	Ko %	TOT Kg/Ha	Y t/Ha	B Kg/N/1	Tot (YxB) Kg/Ha
MAIS	62,27	-10	0	65	210	100	100	60	325	13	25	325
SOIA	36,78	-40	0	65	0	100	100	60	45	4,5	10	45
ERBA MEDICA	16,42	60	0	20	0	100	100	60	80	45	1,5	67,5
FRUMENTO	21,54	-40	0	20	165	100	100	60	187	7,5	25	187,5
NOCI COMUNI	37,67	0	0	20	110	100	100	60	160	5	32	160
PRATO	0,50	30	0	20	50	100	100	60	100	40	2,5	100
GIRASOLE	5,01	0	0	20	145	100	100	60	165	5	33	165
TOTALE	180,19											


¹: Superfici ritirate dalla produzione

Si precisa che solitamente la coltura del mais succede la soia, al fine di beneficiare dei vantaggi agronomici offerti dall'attività azotofissatrice della leguminosa. La superficie aziendale normalmente investita a soia risulta però inferiore rispetto a quella del mais e quindi parte delle superfici destinate alla graminacea succedono frumento o mais. Il valore di Nc attribuito, pari a -10 è frutto di una ponderazione tra l'Nc attribuito alla soia, pari a 0, l'Nc attribuito al frumento pari a -30 e l'Nc attribuito al mais, pari a -40. Tali coefficienti sono stati desunti dal D.P.Reg. 03/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, allegato B).

IL COMPILATORE

Data: 27 settembre 2016



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2339

STINQ - UD/AIA/87

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 2474 del 21 dicembre 2011.

Ditta PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO'

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006);

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della

delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002";

Visto il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 "Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 2474 del 21 dicembre 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di Teor (UD), via Friuli, 18, località Chiarmacis, da parte della Ditta Panciera di Zoppola Gambarà Nicolo' con sede legale in Comune di Zoppola (PN), via Castello, 8.

Vista la nota del 15 maggio 2012, con la quale la Ditta:

- ha inviato nuova documentazione tecnica relativa all'impianto che sostituisce interamente la documentazione già presentata in allegato alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- ha chiesto la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2474/2011, in quanto la citata nuova documentazione presenta diverse modalità tecnico-gestionali di conduzione dell'allevamento ed indica, a seguito di intervenuti

frazionamenti, una diversa disponibilità di terreni riguardo lo spandimento dei liquami;

Considerato che le modifiche proposte dalla Società con la nota del 15 novembre 2011, non ricadono nelle fattispecie individuate nell'allegato dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, per cui ai sensi dell'allegato III del DM 24/04/2008, il pagamento della tariffa relative alle spese di istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del DM 24/04/2008, non è dovuto;

Vista la nota prot. n. STINQ-18265-UD/AIA/87 del 21 maggio 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso Comune di Teor, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine ed all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la documentazione presentata dalla Ditta con la citata nota del 15 maggio 2012;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2474 del 21 dicembre 2011, consistente nella sostituzione degli Allegati A e B al decreto stesso;

Ritenuto altresì di sostituire, per facilità di consultazione e controllo, l'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto n. 2474 del 21 dicembre 2011;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Ditta Panciera di Zoppola Gambarà Nicolo' con sede legale in Comune di Zoppola (PN), via Castello, 8, con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 2474 del 21 dicembre 2011.



Art. 2 – L'Allegato A al decreto n. 2474 del 21 dicembre 2011, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD


1. BUONE PRATICHE AGRICOLE		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione¹	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	APPLICATA	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	APPLICATA	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	APPLICATA	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici	APPLICATA	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	APPLICATA	
Manutenzione continua della rete idrica	APPLICATA	
Utilizzazione di sistemi antispreco	APPLICATA	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	NON PERTINENTE	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	NON PERTINENTE	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	NON PERTINENTE	
Ricircolazione dell'aria calda	NON PERTINENTE	
Adeguate coibentazione dei tunnel	APPLICATA	
Manutenzione continua dell'impianto	APPLICATA	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	APPLICATA	
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua	APPLICATA	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	APPLICATA	
Rispetto di una distanza di almeno 5 metri dai corsi d'acqua naturali	APPLICATA	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	

1 APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON APPLICATA	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON APPLICATA	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON APPLICATA	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	NON APPLICATA	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	

3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	NON PERTINENTE	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	NON PERTINENTE	
5 TRATTAMENTI AZIENDALI DEGLI EFFLUENTI		
Separazione meccanica del liquame suino	NON APPLICATA	
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	NON APPLICATA	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	NON APPLICATA	
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	NON APPLICATA	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON APPLICATA	In fase di autorizzazione la realizzazione di Impianto per la produzione di energia elettrica da biogas da 370 Kwp
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	NON APPLICATA	

6.RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DALLO STOCCAGGIO (PALABILE)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	NON PERTINENTE	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	NON PERTINENTE	
6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	APPLICATA	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	NON APPLICATA	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	NON APPLICATA	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	NON APPLICATA	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	APPLICATA	
7.RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DALLO SPANDIMENTO		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo(deep injection – closed slot)	APPLICATA	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	APPLICATA	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	NON PERTINENTE	



Art. 3 - L'Allegato B al decreto n. 2474 del 21 dicembre 2011, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- dal D.M. 7 aprile 2006;
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004;
- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm;
- qualora la Ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. le operazioni di deposito dovranno essere condotte da subito nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe.

Il gestore dell'impianto deve, in relazione agli scarichi idrici, adempiere alle seguenti prescrizioni:

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
- la vasca biologica a tenuta stagna dove confluisce il refluo delle acque reflue assimilate alle domestiche dei servizi igienici dovrà essere svuotata periodicamente al fine di evitare il suo completo riempimento ed eventuali tracimazioni di refluo;
- il refluo prelevato dovrà essere smaltito e trattato secondo la legislazione vigente.

Il gestore dell'impianto deve, in relazione allo spandimento degli effluenti zootecnici, adempiere alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere rispettato il vigente regolamento di igiene pubblica e sanità ed in particolare del suo articolo n. 35 bis nonché del vigente regolamento Comunale di Polizia Rurale ed in particolare dei suoi articoli 67, 68 e 68 bis che disciplinano lo spandimento gli effluenti zootecnici sul terreno agricolo;
- i terreni indicati nella comunicazione possono essere utilizzati per lo spandimento dei reflui con i limiti imposti dai regolamenti di cui al punto sopra e con le seguenti prescrizioni:
 - o non potranno essere utilizzati i terreni adibiti ad usi non agricoli o sui quali sono posti fabbricati;
 - o non potranno essere utilizzate le parti dei seguenti ricadenti nella zona 1 della tavola 3 del Regolamento di Polizia Rurale nelle quali è vietato lo spandimento di liquami;
- non potranno essere utilizzati i terreni per la parte posta entro 30 metri dalle strade;
- non potranno essere utilizzati i terreni per la parte posta entro 80 metri dalle strade;
- non potranno essere utilizzati i terreni per la parte posta entro 10 metri dai corsi d'acqua;
- non dovranno essere ammessi carichi di azoto superiori a 340,00 Kg/ha e nel caso il Comune di Teor sia riconfermato zona vulnerabile da nitrati i carichi di azoto emessi non potranno essere superiori a 170,00 Kg/ha;

- nel caso in cui la produzione di effluenti zootecnici superi i limiti di applicazione previsti dalle vigenti disposizioni normative, lo smaltimento dovrà avvenire in base alle disposizioni normative vigenti ed in particolare al D.lgs. 152/06;
- dovranno essere eliminati, nel caso si utilizzino ancora, gli elettrodi di rame per sterilizzare il refluo zootecnico.


Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende;
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame.

Art. 4 - L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto n. 2474 del 21 dicembre 2011, viene sostituito dal nuovo allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", incluso nel presente provvedimento.

Art. 5 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 2474 del 21 dicembre 2011.

Trieste, **18 OTT. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pittling. Pierpaolo Gubertini





PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

Notizie relative alle attività di spandimento degli effluenti zootecnici

Si riportano, di seguito, i principali dati riassuntivi aziendali:

Numero corpi aziendali	8
Numero appezzamenti	8
Numero appezzamenti in zone vulnerabili	8
Superficie aziendale totale (SAT) in Ha	187,39
Superficie destinata ad uso non produttivo in Ha	2,73
SAU ricadente in zona vulnerabile da nitrati in Ha	184,66
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in Ha	135,65
SAU esterna alla zona vulnerabile da nitrati in Ha	0
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in Ha	0

Superfici aziendali che ricadono in zona vulnerabile da nitrati

Comune censuario	Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Forma conduzione	Tipo coltura	SAU utilizzata per lo spandimento degli effluenti (mq)
Teor	15	44	5.060	proprietà	noci comuni	4.000
Teor	15	45	14.110	proprietà	noci comuni	12.000
Teor	15	47	7.720	proprietà	noci comuni	6.500
Teor	15	86	300.740	proprietà	noci comuni	295.000
Teor	15	46	7.800	proprietà	noci comuni	7.000
Teor	15	48	45.710	proprietà	noci comuni	40.000
Palazzolo dello Stella	27	28	12.299	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	55	10.600	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	57	12.500	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	104	4.770	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	31	59	11.000	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	31	79	198.930	proprietà	soia	196.000

Comune censuario	Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Forma conduzione	Tipo coltura	SAU utilizzata per lo spandimento degli effluenti (mq)
Palazzolo dello Stella	32	19	13.646	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	20	17.369	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	24	3.189	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	25	1.906	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	26	16.286	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	28	38.596	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	35	20.061	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	38	6.037	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	39	11.479	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	121	6.745	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	129	440.808	proprietà	erba medica	
Zoppola	30	11	14.780	affitto	frumento tenero	
Zoppola	30	101	3.670	proprietà	frumento tenero	
Zoppola	30	102	12.930	proprietà	frumento tenero	
Palazzolo dello Stella	30	194	18.760	proprietà	frumento tenero	
Palazzolo dello Stella	27	70	6.360	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	27	72	26.070	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	11	3.980	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	125	13.332	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	62	18.137	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	65	31.138	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	64	1.339	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	27	34	14.279	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	56	12.960	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	61	5.000	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	62	4.440	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	64	67.750	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	10	3.810	proprietà	soia	

Comune censuario	Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Forma conduzione	Tipo coltura	SAU utilizzata per lo spandimento degli effluenti (mq)
Palazzolo dello Stella	31	62	5.650	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	31	63	1.950	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	31	64	3.040	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	18	958	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	21	9.660	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	23	16.181	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	27	91.741	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	29	62.756	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	30	5.938	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	31	1.387	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	34	8.447	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	36	1.442	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	32	4.339	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	33	21.246	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	37	2.655	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	40	20.095	proprietà	erba medica	19.000
Palazzolo dello Stella	32	41	48.853	proprietà	erba medica	47.000
Palazzolo dello Stella	32	47	12.580	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	76	4.498	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	78	1.617	proprietà	erba medica	
Teor	11	89	5.985	proprietà	soia	
Teor	11	91	7.140	proprietà	soia	6.500
Teor	11	92	39.007	proprietà	soia	38.000
Teor	11	95	8.990	proprietà	soia	
Teor	11	96	18.878	proprietà	Prato	
Totali			1.871.129			671.000

Superfici non aziendali che ricadono in zona vulnerabile da nitrati sulle quali viene effettuato lo spargimento in forza di specifico accordo con la proprietà

Comune censuario	Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Titolo per lo spargimento	Tipo coltura	SAU utilizzata per lo spandimento degli effluenti (mq)
Teor	11	97	7.750	Accordo scritto	soja	7.000
Teor	11	1	48.770	Accordo scritto	soja	47.000
Teor	11	4	13.230	Accordo scritto	mais	12.000
Teor	11	5	6.040	Accordo scritto	mais	5.500
Teor	11	6	257.240	Accordo scritto	mais	254.000
Teor	11	9	121.750	Accordo scritto	mais	118.000
Teor	11	93	245.160	Accordo scritto	soja	242.000
Totali			699.940			685.500

Superfici aziendali che ricadono in zona non vulnerabile da nitrati

Tutte le superfici aziendali condotte, nonché le superfici disponibili per lo spargimento in forza di specifici accordi ricadono in Zona vulnerabile dai nitrati.

Rapporto azoto totale prodotto-terreno utilizzato in zone vulnerabili da nitrati

Si riporta, di seguito, il totale delle superfici utilizzate per lo spargimento dei liquami, che sono date dalla somma delle superfici disponibili in forza di specifici accordi (Ha 68.55.00) e dalle superfici aziendali utilizzate per lo spargimento (Ha 67.10.00) per un totale di Ha 135.65.00. L'apporto medio di azoto per ettaro, considerando una produzione totale di 21.292 kg/anno di azoto al campo, risulta essere pari a 156,96 Kg/Ha. Detto valore risulta conforme ai dettami normativi applicabili alle zone vulnerabili ai nitrati.

a	b	c
Terreno utilizzato (Ha)	Azoto totale prodotto (Kg)	Rapporto (b/a)
135,65	21.292	156,96

Rapporto azoto totale prodotto-terreno utilizzato in zone non vulnerabili da nitrati

Tutte le superfici aziendali condotte, nonché le superfici disponibili per lo spargimento in forza di specifici accordi ricadono in Zona vulnerabile dai nitrati.

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici:

Gli effluenti verranno distribuiti attraverso botti liquami trainate da trattrici agricole. Il servizio di spandimento viene effettuato in conto terzi dalla ditta Agrosystem Snc di Valerio Nadalin.

Macchine ed attrezzature utilizzate per la distribuzione:

Tipologia macchina o attrezzatura	Titolo di disponibilità
Trattrice Agricola John Deere 7810 - targa AC328P	Servizio in conto terzi
Trattrice Agricola John Deere 7530 - targa BC847V	Servizio in conto terzi
Botte Liquami Bossini 20 mc - targa AD821Y	Servizio in conto terzi
Botte Liquami Bossini 25 mc - targa AM932J	Servizio in conto terzi


Distanza tra i contenitori per lo stoccaggio e i corpi aziendali destinati allo spandimento:

Corpo aziendale (n)	località	Distanza massima dai contenitori per lo stoccaggio in km
1	Piancada - Palazzolo dello Stella	8
2	Piancada - Palazzolo dello Stella	8
3	Teor - Frazione Chiarmacis	0,5
4	Teor - Frazione Chiarmacis	0,5
5	Teor - Frazione Chiarmacis	0,5
6	Teor - Frazione Chiarmacis	0,5

Nicolò Panciera di Zoppola Gambara





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2474

STINQ - UD/AIA/87

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg).

Ditta PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO'

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più

decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002";

Visto il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 "Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di suini, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 30 marzo 2007, con la quale la SOCIETA' AGRICOLA S. FOSCA DI GEMIN ARMIDO & C. S.S. con sede legale in Comune di Vedelago (TV), via Ca' Matta, 12/A, frazione Casacorba, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006), sito in Comune di Teor (UD), via Friuli 18, località Chiarmacis;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 21 aprile 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Vista la nota prot. n. ALP.10-18674-UD/AIA/87 del 11 giugno 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. ALP.10-18675-UD/AIA/87 del 11 giugno 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Teor, alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG, all'Azienda per i servizi sanitari

n. 5 "Bassa Friulana" e al CAFC S.p.A., la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Preso atto della nota prot. n. 3216-2678/08 del 23 maggio 2008, con la quale il Comune di Teor ha comunicato alla Società alcune prescrizioni cui la stessa deve adempiere relativamente all'attività di spandimento degli effluenti di allevamento;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 24 giugno 2008, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione fa una breve descrizione del procedimento con il quale si rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e quindi dà la parola al rappresentate della Società che illustra l'attività svolta presso lo stabilimento di Teor, via Friuli, 18, località Chiarmacis;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 2348/08/SA/PA/12 del 6 marzo 2008, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine formula delle osservazioni e chiede delle integrazioni;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota del 24 giugno 2008, con la quale la Provincia di Udine chiede delle integrazioni;

- il rappresentante del Comune di Teor ribadisce il problema degli odori prodotti dall'allevamento della Società ed auspica l'adozione delle tecniche atte alla loro riduzione, considerata la ridotta distanza tra l'allevamento stesso e il centro abitato. Chiede di verificare la necessità di realizzare una vasca di stoccaggio, come già autorizzata dal Comune di Teor con pratica n. 43/T/01 del 23 luglio 2002 e non realizzata. Chiede inoltre che la Società fornisca lo schema della rete di scarico dei servizi igienici dell'attività e ribadisce quanto già indicato nella comunicazione prot. n. 3216-2678/08 del 23 maggio 2008, relativamente allo spandimento dei liquami zootecnici;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota trasmessa via e.mail dal rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", con la quale si chiedono integrazioni e si propongono delle prescrizioni;

- la Conferenza di servizi, dopo ampia ed approfondita discussione, chiede alla Società di inviare, in numero di 8 copie, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-18543-UD/AIA/87 del 26 giugno 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Teor, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" ed alla Società, il verbale della prima conferenza dei servizi e le richieste di integrazione;

Vista la nota del 2 ottobre 2008, con la quale la Società ha trasmesso le integrazioni documentali richieste in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. ALP.10-29328-UD/AIA/87 del 16 ottobre 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso Comune di Teor, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", ed al CAFC S.p.A. le integrazioni trasmesse dalla Società con la citata nota del 2 ottobre 2008;

Vista la nota del 8 gennaio 2009, con la quale la Società ha trasmesso la Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà del Gestore dell'impianto;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Preso atto che il Comune di Teor ha espresso, con la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 6 aprile 2009, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, indicando le prescrizioni da inserire nell'autorizzazione stessa;

Preso atto della nota prot. n. 8904/2009/TS/GRI/107 del 20 agosto 2009, con la quale ARPA FVG ha trasmesso la relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. ALP.10-22847-UD/AIA/87 del 27 agosto 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Società la citata nota di ARPA del 20 agosto 2009, con la quale venivano chiesti chiarimenti in merito alle integrazioni presentate dalla Società stessa in data 2 ottobre 2008;

Preso atto della nota del Comune di Teor prot. n. 6987-6564/09 del 5 novembre 2009, avente ad oggetto: "Modifica ad una comunicazione di avvio attività di spandimento degli effluenti di allevamento presentata ai sensi del d.lgs 03/04/2006, n. 152, del D.M. 07/04/2006, della L.R. 23/01/2007, articolo 5, comma 6, e della DGR 536 del 16/03/2007 – Azienda Agricola S. Fosca di Gemin Armido & C. S.S. – Comunicazione prescrizioni e richiesta documentazione.";

Vista la nota prot. ALP.10-18073-UD/AIA/87 del 18 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Atteso che con lettera raccomandata del 14 aprile 2010, la Società ha trasmesso la documentazione richiesta con la citata nota regionale del 18 marzo 2010;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. n. STINQ-67272-UD/AIA/87 del 3 dicembre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso sotto forma di bozza, al Comune di Teor, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Preso atto della nota prot. n. 7197/10 del 24 dicembre 2010, con la quale il Comune di Teor ha trasmesso il parere di competenza;

Preso atto che non è pervenuta, da parte della Provincia di Udine, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e di ARPA FVG, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;

- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Considerato che:

- la Società Agricola S. Fosca di Gemin Armido & C. S.S. gestiva l'impianto per l'allevamento intensivo di suini sito in Comune di Teor, via Friuli, 18, località Chiamarcis, in virtù del contratto di affitto di fondi rustici con sovrastanti fabbricati rurali ad uso allevamento suini, stipulato, con il sig. Carlo Panciera di Zoppola Gambara, in data 20 marzo 2000 e registrato in data 18 maggio 2000;
- con nota datata 6 aprile 2009, il sig. Carlo Panciera di Zoppola Gambara comunicava, a mezzo raccomandata A/R, formale disdetta del contratto di affitto sopra menzionato per la prossima scadenza naturale dello stesso;
- alla scadenza del contratto i beni sono tornati nella piena disponibilità del sig. Carlo Panciera di Zoppola Gambara;
- con contratto di soccida del 8 luglio 2010, la Società Agricola La Pellegrina S.p.A. con sede in Comune di Quinto (VR), via Valpantena, 18/G e la Ditta Panciera di Zoppola Gambara Nicolo' si sono associati per l'allevamento di suini da carne, ripartito in 5 cicli successivi distribuiti nel periodo dal 2 maggio 2011 al 2 giugno 2014, per complessivi 37 mesi circa, con numero di 2500 capi per ogni ciclo;
- con contratto repertorio n. 41762 e raccolta n. 13465, stipulato in data 3 maggio 2011 e redatto dal notaio dott. Luca Sioni, il sig. Carlo Panciera di Zoppola Gambara ha venduto al sig. Panciera di Zoppola Gambara Nicolo', titolare della Ditta omonima, la piena proprietà di terreni e sovrastanti fabbricati ad uso allevamento, siti in Comune di Teor (UD), via Friuli, località Chiamarcis;

Vista la nota del 23 novembre 2011 con la quale il sig. Panciera di Zoppola Gambara Nicolo', titolare della Ditta omonima, avente sede legale in Comune di Zoppola (PN), via Castello, 8, chiede di poter subentrare alla domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società Agricola S. Fosca di Gemin Armido & C. S.S. in data 30 marzo 2007;

Preso atto che in allegato alla citata richiesta di subentro del 23 novembre 2011, la Ditta ha presentato una nuova dichiarazione relativa al Piano di utilizzazione agronomica;

Vista la nota del 28 novembre 2011 con la quale il sig. Panciera di Zoppola Gambara Nicolo', titolare della Ditta omonima, dichiara di essere il Gestore dell'impianto per l'allevamento di suini sito in Comune di Teor, via Friuli, 18, località Chiamarcis;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di Teor (UD), via Friuli, 18, località Chiarmacis, da parte della Ditta Panciera di Zoppola Gambarà Nicolo' con sede legale in Comune di Zoppola (PN), via Castello, 8.

Art. 2 - La presente autorizzazione integrata ambientale costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio

e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies,

comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **21 DIC.2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD


1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione¹	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	APPLICATA	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	APPLICATA	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	APPLICATA	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici	APPLICATA	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	APPLICATA	
Manutenzione continua della rete idrica	APPLICATA	
Utilizzazione di sistemi antispreco	APPLICATA	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	APPLICATA	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	APPLICATA	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	APPLICATA	
Ricircolazione dell'aria calda	APPLICATA	
Adeguate coibentazione dei tunnel	NON PERTINENTE	
Manutenzione continua dell'impianto	APPLICATA	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	APPLICATA	
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua	APPLICATA	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	APPLICATA	
Rispetto di una distanza di almeno 5 metri dai corsi d'acqua naturali	APPLICATA	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	

1 APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON PERTINENTE	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	NON PERTINENTE	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	

3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	NON PERTINENTE	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	NON PERTINENTE	
5 Trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	NON APPLICATA	
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	NON APPLICATA	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	NON APPLICATA	
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	NON PERTINENTE	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON APPLICATA	In previsione anno 2011 Impianto di biogas nello stabilimento di Vedelago (TV)
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	NON APPLICATA	
6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	NON PERTINENTE	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	NON PERTINENTE	

6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	APPLICATA	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	NON APPLICATA	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	NON APPLICATA	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	NON APPLICATA	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	APPLICATA	
7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	APPLICATA	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	APPLICATA	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	NON PERTINENTE	



ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- dal D.M. 7 aprile 2006;
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004;
- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm;
- qualora la Ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. le operazioni di deposito dovranno essere condotte da subito nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe.

Il gestore dell'impianto deve, in relazione agli scarichi idrici, adempiere alle seguenti prescrizioni:

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
- la vasca biologica a tenuta stagna dove confluisce il refluco delle acque reflue assimilate alle domestiche dei servizi igienici dovrà essere svuotata periodicamente al fine di evitare il suo completo riempimento ed eventuali tracimazioni di refluco;
- il refluco prelevato dovrà essere smaltito e trattato secondo la legislazione vigente.

Il gestore dell'impianto deve, in relazione allo spandimento degli effluenti zootecnici, adempiere alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere rispettato il vigente regolamento di igiene pubblica e sanità ed in particolare del suo articolo n. 35 bis nonché del vigente regolamento Comunale di Polizia Rurale ed in particolare dei suoi articoli 67, 68 e 68 bis che disciplinano lo spandimento gli effluenti zootecnici sul terreno agricolo;
- i terreni indicati nella comunicazione possono essere utilizzati per lo spandimento dei reflui con i limiti imposti dai regolamenti di cui al punto sopra e con le seguenti prescrizioni:
 - o non potranno essere utilizzati i terreni adibiti ad usi non agricoli o sui quali sono posti fabbricati;
 - o non potranno essere utilizzate le parti dei seguenti ricadenti nella zona 1 della tavola 3 del Regolamento di Polizia Rurale nelle quali è vietato lo spandimento di liquami:
 - Fg. 11, Mapp. 7, 74 e 76;
 - Fg. 15, Mapp. 111
- non potranno essere utilizzati i terreni per la parte posta entro 30 metri dalle strade;
- non potranno essere utilizzati i terreni per la parte posta entro 80 metri dalle strade;
- non potranno essere utilizzati i terreni per la parte posta entro 10 metri dai corsi d'acqua;
- non dovranno essere ammessi carichi di azoto superiori a 340,00 Kg/ha e nel caso il Comune di Teor sia riconfermato zona vulnerabile da nitrati i carichi di azoto emessi non potranno essere superiori a 170,00 Kg/ha;

- nel caso in cui la produzione di effluenti zootecnici superi i limiti di applicazione previsti dalle vigenti disposizioni normative, lo smaltimento dovrà avvenire in base alle disposizioni normative vigenti ed in particolare al D.lgs. 152/06;
- dovranno essere eliminati, nel caso si utilizzino ancora, gli elettrodi di rame per sterilizzare il refluo zootecnico.

Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame;



ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI



Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera b), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.
- eventuali apporti migliorativi

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Ditta PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO'	PANCIERA DI ZOPPOLA GAMBARA NICOLO'
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione separata	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	Registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione	
Coperture in Eternit	Controllo visivo; sarebbe da introdurre l'obbligatorietà di un certificato sullo stato di conservazione delle lastre	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari		registrazione	

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo



ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori suolo	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2)	3

⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta stessa di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

Notizie relative alle attività di spandimento degli effluenti zootecnici

Si riportano, di seguito, i principali dati riassuntivi aziendali:

Numero corpi aziendali	8
Numero appezzamenti	8
Numero appezzamenti in zone vulnerabili	8
Superficie aziendale totale (SAT) in Ha	187,39
Superficie destinata ad uso non produttivo in Ha	2,73
SAU ricadente in zona vulnerabile da nitrati in Ha	184,66
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in Ha	135,65
SAU esterna alla zona vulnerabile da nitrati in Ha	0
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in Ha	0

Superfici aziendali che ricadono in zona vulnerabile da nitrati

Comune censuario	Poglio	Mappale	Superficie (mq)	Forma conduzione	Tipo coltura	SAU utilizzata per lo spandimento degli effluenti (mq)
Teor	15	44	5.060	proprietà	noci comuni	4.000
Teor	15	45	14.110	proprietà	noci comuni	12.000
Teor	15	47	7.720	proprietà	noci comuni	6.500
Teor	15	86	300.740	proprietà	noci comuni	295.000
Teor	15	46	7.800	proprietà	noci comuni	7.000
Teor	15	48	45.710	proprietà	noci comuni	40.000
Palazzolo dello Stella	27	28	12.299	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	55	10.600	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	57	12.500	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	104	4.770	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	31	59	11.000	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	31	79	198.930	proprietà	soia	196.000

Comune censuario	Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Forma conduzione	Tipo coltura	SAU utilizzata per lo spandimento degli effluenti (mq)
Palazzolo dello Stella	32	19	13.646	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	20	17.369	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	24	3.189	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	25	1.906	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	26	16.286	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	28	38.596	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	35	20.061	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	38	6.037	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	39	11.479	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	121	6.745	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	129	440.808	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	30	11	14.780	affitto	frumento tenero	
Palazzolo dello Stella	30	101	3.670	proprietà	frumento tenero	
Palazzolo dello Stella	30	102	12.930	proprietà	frumento tenero	
Palazzolo dello Stella	30	194	18.760	proprietà	frumento tenero	
Palazzolo dello Stella	27	70	6.360	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	27	72	26.070	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	11	3.980	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	125	13.332	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	62	18.137	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	65	31.138	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	30	64	1.339	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	27	34	14.279	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	56	12.960	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	61	5.000	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	62	4.440	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	64	67.750	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	29	10	3.810	proprietà	soia	

Comune censuario	Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Forma conduzione	Tipo coltura	SAU utilizzata per lo spandimento degli effluenti (mq)
Palazzolo dello Stella	31	62	5.650	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	31	63	1.950	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	31	64	3.040	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	18	958	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	21	9.660	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	23	16.181	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	27	91.741	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	29	62.756	proprietà	soia	
Palazzolo dello Stella	32	30	5.938	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	31	1.387	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	34	8.447	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	36	1.442	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	32	4.339	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	33	21.246	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	37	2.655	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	40	20.095	proprietà	erba medica	19.000
Palazzolo dello Stella	32	41	48.853	proprietà	erba medica	47.000
Palazzolo dello Stella	32	47	12.580	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	76	4.498	proprietà	erba medica	
Palazzolo dello Stella	32	78	1.617	proprietà	erba medica	
Teor	11	89	5.985	proprietà	soia	
Teor	11	91	7.140	proprietà	soia	6.500
Teor	11	92	39.007	proprietà	soia	38.000
Teor	11	95	8.990	proprietà	soia	
Teor	11	96	18.878	proprietà	Prato	
Totali			1.871.129			671.000

Superfici non aziendali che ricadono in zona vulnerabile da nitrati sulle quali viene effettuato lo spargimento in forza di specifico accordo con la proprietà

Comune censuario	Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Titolo per lo spargimento	Tipo coltura	SAU utilizzata per lo spandimento degli effluenti (mq)
Teor	11	97	7.750	Accordo scritto	soja	7.000
Teor	11	1	48.770	Accordo scritto	soja	47.000
Teor	11	4	13.230	Accordo scritto	mais	12.000
Teor	11	5	6.040	Accordo scritto	mais	5.500
Teor	11	6	257.240	Accordo scritto	mais	254.000
Teor	11	9	121.750	Accordo scritto	mais	118.000
Teor	11	93	245.160	Accordo scritto	soja	242.000
Totali			699.940			685.500

Superfici aziendali che ricadono in zona non vulnerabile da nitrati

Tutte le superfici aziendali condotte, nonché le superfici disponibili per lo spargimento in forza di specifici accordi ricadono in Zona vulnerabile dai nitrati.

Rapporto azoto totale prodotto-terreno utilizzato in zone vulnerabili da nitrati

Si riporta, di seguito, il totale delle superfici utilizzate per lo spargimento dei liquami, che sono date dalla somma delle superfici disponibili in forza di specifici accordi (Ha 68.55.00) e dalle superfici aziendali utilizzate per lo spargimento (Ha 67.10.00) per un totale di Ha 135.65.00. L'apporto medio di azoto per ettaro, considerando una produzione totale di 21.292 kg/anno di azoto al campo, risulta essere pari a 156,96 Kg/Ha. Detto valore risulta conforme ai dettami normativi applicabili alle zone vulnerabili ai nitrati.

a	b	c
Terreno utilizzato (Ha)	Azoto totale prodotto (Kg)	Rapporto (b/a)
135,65	21.292	156,96

Rapporto azoto totale prodotto-terreno utilizzato in zone non vulnerabili da nitrati

Tutte le superfici aziendali condotte, nonché le superfici disponibili per lo spargimento in forza di specifici accordi ricadono in Zona vulnerabile dai nitrati.

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici:

Gli effluenti verranno distribuiti attraverso botti liquami trainate da trattrici agricole. Il servizio di spandimento viene effettuato in conto terzi dalla ditta Agrosystem Snc di Valerio Nadalin.

Macchine ed attrezzature utilizzate per la distribuzione:

Tipologia macchina o attrezzatura	Titolo di disponibilità
Trattrice Agricola John Deere 7810 - targa AC328P	Servizio in conto terzi
Trattrice Agricola John Deere 7530 - targa BC847V	Servizio in conto terzi
Botte Liquami Bossini 20 mc - targa AD821Y	Servizio in conto terzi
Botte Liquami Bossini 25 mc - targa AM932J	Servizio in conto terzi

Distanza tra i contenitori per lo stoccaggio e i corpi aziendali destinati allo spandimento:

Corpo aziendale (n)	località	Distanza massima dai contenitori per lo stoccaggio in km
1	Piancada - Palazzolo dello Stella	8
2	Piancada - Palazzolo dello Stella	8
3	Teor - Frazione Chiarmacis	0,5
4	Teor - Frazione Chiarmacis	0,5
5	Teor - Frazione Chiarmacis	0,5
6	Teor - Frazione Chiarmacis	0,5

Nicolò Panciera di Zoppola Gambara
